

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE PER L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE DI COMPUTING E STORAGE PER LA SEDE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), IN ROMA – VIA MANTOVA, 1**

**CIG 7577301A96**

L’anno 2018, del mese di \_\_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_, in Roma,

**TRA**

la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti con sede in Roma, Via Mantova n° 1, C.F. 80021670585, legalmente rappresentata dal suo Presidente, Dott. Walter Anedda, nato a Cagliari (CA) il 2/03/1967 (C.F.: NDDWTR67C02B354H), domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC in Roma - Via Mantova 1, che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito per brevità anche “Cassa” o “CNPADC”)

**E**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di \_\_\_\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, P. I.V.A. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “Fornitore”);

di seguito congiuntamente anche “parti” e disgiuntamente “parte”

**PREMESSO CHE**

- a seguito di Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, indetta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, è stato affidata la fornitura oggetto del presente Contratto a favore della \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ che ha presentato la migliore offerta e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dai suoi allegati e dal Capitolato tecnico, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto sotto l’osservanza delle condizioni tutte contenute nel Capitolato tecnico per la gestione della stessa in base al quale è stata indetta la gara, ed alle altre condizioni di seguito concordate;

- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, ancorché non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_); tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni riportate in calce.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

# Articolo 1

**(Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Bando di gara e Capitolato tecnico, Offerta Economica.

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:

1. dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito anche Codice;
3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
4. dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
5. dal Codice Etico della CNPADC;
6. dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

# Articolo 2

**(Oggetto, durata e luogo della prestazione)**

1. La Cassa affida al Fornitore, che accetta e si obbliga ad eseguirlo con personale e attrezzature proprie, la fornitura degli apparecchi informatici indicati nel Capitolato tecnico con annesso servizio di installazione e configurazione nonché relativa manutenzione all'interno dei locali Sede della Cassa in Roma, Via Mantova n. 1, da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute nelle condizioni di cui al Capitolato che forma parte integrante e inscindibile, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto.

2. La durata del contratto, come specificato nel Capitolato prevede un termine di consegna della fornitura pari a 90 gg. dalla sottoscrizione del contratto. Tuttavia se necessario, nelle more della stipula, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla normativa antimafia, la CNPADC potrà richiedere l’avvio anticipato della fornitura.

3. Il Fornitore, per 36 (trentasei) mesi, si obbliga a fornire i servizi di manutenzione hardware e software per tutti gli apparati hardware e per tutto il software oggetto dell’appalto con i seguenti livelli di servizio:

servizio di acquisizione delle segnalazioni di malfunzionamento e/o guasto attivo 7 giorni su 7 h24, con un tempo effettivo di esecuzione dell’intervento on-site e risoluzione entro e non oltre 8 (ore) solari e consecutive successive alla richiesta nel 99% dei casi su base mensile.

In caso di mancato rispetto del livello di servizio sopra definito sarà applicata una penale al 10% del valore della manutenzione annua, come previsto nel Capitolato tecnico.

Sono, infine, previsti specifici servizi di formazione del personale della Cassa, come indicato nel Capitolato tecnico.

4. Limitatamente al solo servizio di manutenzione, è facoltà della CNPADC, previa comunicazione scritta da inviarsi all’aggiudicatario, ricorrere al rinnovo del servizio di manutenzione per una durata di ulteriori 36 mesi ed alle medesime condizioni normative ed economiche.

5. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà la Sede della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, in Roma alla Via Mantova, 1.

# Articolo 2 bis

**(Consegna e Verifica di conformità)**

1. Il Fornitore si impegna a fornire i prodotti e servizi, secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica nello stesso indicata e/o successivamente, comunque, concordata con la CNPADC e secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima.

2. La consegna, l’installazione e la configurazione nonché la successiva manutenzione di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

3. La CNPADC verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, tutti i servizi ed i prodotti forniti dal Fornitore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.

4. La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

5. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, di cui al Capitolato tecnico e successivo articolo 10, fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo “Risoluzione”.

6. Il Fornitore, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto di fornitura; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

7. La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura al Capitolato tecnico. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

8. In caso di esito negativo della verifica, il Fornitore dovrà procedere ad ogni attività necessaria all’eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l’applicazione delle relative penali di cui al Capitolato tecnico e successivo articolo 7.

9. Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato tecnico e all’articolo 7. E’ facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori collaudi o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto di fornitura, in tutto o in parte.

10. Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un “Verbale di verifica di conformità”. Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di “Data di accettazione della fornitura”.

11. Il superamento delle prove è indispensabile per poter attivare la decorrenza del periodo di manutenzione.

12. Tale Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fornitura.

13. Il periodo di manutenzione è di 36 mesi a decorrere dalla data del Verbale di verifica di conformità definitivo. In questo periodo il Fornitore dovrà garantire i servizi di manutenzione e assistenza, come previsto nel Capitolato tecnico.

14. Il Fornitore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della CNPADC, assumendosene ogni relativa alea.

# Articolo 3

**(Corrispettivi)**

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla Cassa per le prestazioni contrattuali è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_), al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui €\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_) per il solo servizio di manutenzione, come risulta dall’Offerta economica del Fornitore che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.

2. Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto, nel Capitolato tecnico.

3. Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

# Articolo 4

**(Identificazione del personale)**

1. Il Fornitore si obbliga a far indossare al personale addetto alle prestazioni contrattuali il cartellino identificativo e, dovrà segnalare le generalità, l’indirizzo, la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del personale in questione. La Cassa si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si provvedesse alla rotazione del personale.

# Articolo 5

**(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.lgs n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del citato decreto, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.

Il Fornitore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Cassa, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

# Articolo 6

**(Subappalto)**

**[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]**

Considerato che all’atto dell’offerta il Consulente non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

**[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]**

Il Consulente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Si rinvia all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

# Articolo 7

**(Obblighi, adempimenti a carico del Fornitore e Penali)**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Cassa, assumendosene ogni relativa alea.

3. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Cassa dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.

4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le istruzioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Cassa.

5. Il Fornitore si impegna, inoltre, espressamente, a:

1. osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate dalla CNPADC;
2. manlevare e tenere indenne la CNPADC da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.

6. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla Cassa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.

8. **Penali**. In caso di ritardato adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del Fornitore medesimo:

* ai sensi dell'art. 113-bis comma 2 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i, in caso di ritardato adempimento, non imputabile alla CNPADC o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini tutti stabiliti nel presente Contratto, la CNPADC applicherà una penale calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno;
* in caso di mancato o inesatto adempimento e tali vanno considerati anche i casi in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei suoi allegati e da quanto indicato nel Capitolato tecnico; in tali casi la CNPADC applicherà al Fornitore una penale pari al 5% sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

a) Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 15 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione, comunque in applicazione dell'art. 108 comma 3 del D.lgs. 50/2016.

b) In caso di applicazione delle penali, la CNPADC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

c) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

d) La CNPADC potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.

# Articolo 8

**(Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali)**

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati.

2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:

1. prestare il servizio oggetto del Contratto secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico;
2. manlevare la Cassa dalle pretese che i terzi, inclusi i dipendenti della CNPADC, dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso dei prodotti e/o delle macchine oggetto del presente Contratto;
3. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
4. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni approntate e comunicate dalla Cassa, come indicato al precedente articolo 5.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Cassa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ.

# Articolo 9

**(Sciopero del personale)**

1. In caso di sciopero del personale del Fornitore, la Cassa opererà trattenute per l’importo corrispondente alle ore di lavoro non prestate.

# Articolo 10

**(Responsabilità)**

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.

2. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Cassa, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Cassa.

3. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, derivante e/o connesso, causato da parte dei propri dipendenti a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Cassa e/o di terzi e/o collaboratori, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

4. A tal fine, il Fornitore è coperto da specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività, stipulata con la compagnia\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, per un massimale unico di Euro ..............................per sinistro per anno e avente scadenza in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Su richiesta, il Fornitore comunicherà gli estremi della copertura assicurativa al suo rinnovo.

6. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.

7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

# Articolo 11

**(Fatturazione e pagamenti)**

1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 3 sarà effettuato dalla Cassa in favore del Fornitore a mezzo bonifico bancario, a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest’ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Contratto.

2. Il Fornitore avrà diritto a pagamenti a seguito di emissione di fattura elettronica autorizzata, con le seguenti modalità:

* 1° (primo) acconto da liquidarsi a valle della firma del verbale di Verifica di conformità per tutta la fornitura dei beni e per le attività di installazione, configurazione e formazione;
* con riferimento ai corrispettivi relativi al servizio di manutenzione ed assistenza degli apparati informatici, della durata di mesi 36, il Fornitore potrà emettere fattura all’inizio di ogni annualità – pari a 3 (tre) rate – a decorrere dalla relativa “Data di accettazione della fornitura”.

3. Le Parti danno atto che la Cassa, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal D.L. 24 Aprile 2017 n° 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment). Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, quindi, il Fornitore dovrà trasmettere fatture elettroniche ai sensi dal DM 3 aprile 2013 n. 55, in proprio (dotandosi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici) o avvalendosi eventualmente di intermediari per la trasmissione.

5. Il Servizio Acquisiti della CNPADC invierà formale Autorizzazione all’emissione della fattura elettronica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:

* corretta esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;
* regolarità contributiva;
* documentazione prescritta da specifiche normative.

Si evidenzia che l’invio anticipato della fattura rispetto alla ricezione della suddetta Autorizzazione comporterà il rifiuto automatico della fattura stessa.

6. La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:

* il numero dell’OdA (facoltativo)
* il numero CIG;
* esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice “S”);

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio (SDI), si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it) :

* Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
* Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
* Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.

L’indirizzo di posta elettronica fatturaelettronica@cnpadc.it è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.

7. Il Fornitore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture elettroniche, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della CNPADC.

8. Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedirà alla CNPADC di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi legali o di mora e/o rivalutazione monetaria per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

9. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 ‐ previa consuntivazione del servizio effettivamente prestato ‐ effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico riportante l’indicazione del CIG attribuito e di cui all’art. 3, commi 5 e 6, della predetta legge.

10. Il bonifico sarà effettuato, in riferimento a quanto indicato dal Fornitore, ai sensi del dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, sul Conto corrente dedicato.

11. Il Fornitore prende altresì atto che la Cassa non corrisponderà interessi moratori qualora l’eventuale ritardo nei pagamenti derivi da fatti non imputabili alla Cassa.

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Cassa le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

# Articolo 12

**(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il Fornitore assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i.

2. La CNPADC, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

3. A tal fine e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a comunicare, il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto nonché, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010.

# Articolo 13

**(Clausola risolutiva espressa)**

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. nonché dell’art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell’ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente incarico. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

2. Resta espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività oggetto del presente Contratto.

# Articolo 14

**(Cauzione)**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /00), mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data \_\_\_\_ da \_\_\_\_\_\_\_.

2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.

3. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati nel servizio, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.

5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

# Articolo 15

**(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata, registrazione.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

# Articolo 16

**(Riservatezza)**

Con il presente Contratto, il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi, né a copiare, riprodurre, distribuire, con qualunque mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Cassa, qualsiasi Informazione Confidenziale.

Per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da una parte (la “Parte Comunicante”) all’altra (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto.

In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i tre anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo al Fornitore relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Parte Ricevente dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.

Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente ai soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.

Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. Il Fornitore si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato dal Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento del Fornitore alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

Il Fornitore si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o al Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

# Articolo 17

**(Risoluzione)**

1. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Il presente contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora il Fornitore non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente incarico non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto e in danno al Fornitore, con il diritto da parte della Cassa di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso, si conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

1. qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
2. mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato speciale;
3. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
4. mancata copertura assicurativa per responsabilità civile;
5. negli altri casi di cui agli articoli 2 bis (Consegna e Verifica di conformità), 11 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), 13 (Clausola risolutiva espressa), 16 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del Contratto), 21 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione);
6. qualora gli uffici ai quali si riferisce il presente contratto vengano trasferiti in altro loco o soppressi, il contratto si intenderà risolto senza indennizzo alcuno, con decorrenza dal trentesimo giorno da quello in cui la Cassa avrà consegnato all’Ufficio Postale la lettera raccomandata A.R. contenente la comunicazione di cui sopra;
7. qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
8. negli altri casi espressamente previsti nel presente Contratto.

4. La risoluzione si verifica di diritto quando la CNPADC dichiari al Fornitore, a mezzo raccomandata A.R. che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.

5. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Fornitore il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti.

6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno.

7. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.

8. Le parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si ritenesse superato l’oggetto del presente contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere all’incaricato, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione del corrispettivo contrattuale, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Fornitore i compensi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una Relazione Tecnica sull’attività e l’emissione della regolare fattura.

# Articolo 18

**(Recesso)**

1. Trova applicazione quanto disposto dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. La CNPADC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, senza preavviso previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti . Il decimo dell’importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, co. 4-ter e 92, co. 4 del D. Lgs. 159/2011.

4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.

5. In caso di recesso della Cassa, il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.

# Articolo 19

**(Divieto di cessione del Contratto)**

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1 lette. d punto 2 del codice è fatto divieto al fornitore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.

2. Il fornitore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'art. 106 comma 13.

# Articolo 20

**(Tutela dei dati personali)**

Le Parti si impegnano a rispettare le Legge Privacy (come di seguito definita), con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla designazione di soggetti autorizzati e responsabili al trattamento, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti riconoscono che agiranno in piena conformità al Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile (“Legge Privacy”). La Legge Privacy è una condizione essenziale per la corretta esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte, in relazione all’obbligo di informativa di cui alla Legge Privacy dichiara di essere stata debitamente informata ai sensi dell’art. 13 GDPR e in particolare: (i) che ogni informazione acquisita dall’altra Parte in forza del presente Contratto e nella fase delle trattative potrà costituire oggetto di trattamento ai sensi della Legge Privacy, in forma sia elettronica che manuale, al fine di eseguire il Contratto e adempiere a ogni relativa obbligazione di natura fiscale, retributiva, contributiva, assicurativa, assistenziale e a ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto; e (ii) della possibilità di esercitare i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi degli articoli 15-21 GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.

Considerato quanto sopra, ciascuna Parte autorizza espressamente l’inserimento dei propri dati nelle banche dati dell’altra Parte, consentendo all’altra Parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al Contratto:

* Adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
* Gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
* Finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte;
* Gestione del contenzioso;
* Finalità di statistiche;
* Servizi di controllo interno.

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Legge Privacy per proteggere i dati raccolti nell’esecuzione del Contratto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento del Contratto, le stesse agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento del Contratto e nell’esecuzione del Contratto rispetti la Legge Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.

Il Fornitore prende atto che la CNPADC potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza che la Legge Privacy prevede.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

# Articolo 21

**(Antimafia e condizione particolare di risoluzione)**

1. Il Fornitore prende atto che l’affidamento della fornitura è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Fornitore stesso, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

2. Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente alla Cassa:

1. l’eventuale istituzione di procedimenti, successivamente alla stipula del presente Contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del Fornitore stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
2. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto con la dichiarazione resa ai fini di cui all’articolo I del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187;
3. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

3. Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente primo comma, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

4. Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Cassa avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Cassa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

# Articolo 22

**(Legge applicabile e Foro competente)**

1. Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

# Articolo 23

**(Responsabile del servizio)**

1. Il Responsabile del Servizio, è individuato nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nominato dal Fornitore quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la CNPADC stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.

# Articolo 24

**(Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001)**

L’Operatore economico dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CNPADC consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Operatore economico e la CNPADC .

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la CNPADC e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Operatore economico, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla CNPADC, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Operatore economico medesimo; a tal fine dichiara e di aver provveduto a scaricare il medesimo dal sito internet della CNPADC al seguente link: https://www.cnpadc.it/la-cassa/sistemi-di-gestione/modello-ex-dlgs-n-231/01.html .

In caso di inadempimento da parte dell’Operatore economico agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

# Articolo 25

**(Norme di chiusura)**

Per quanto non previsto nel presente contratto le Parti fanno riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato al presente contratto), all’offerta, che l’operatore economico dichiara di conoscere e che qui si intende come integralmente riportata, , e al Decreto Legislativo n. 50/2016.

Roma, lì

**La CNPADC**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Corrispettivi), Articolo 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 7 (Obblighi, adempimenti a carico del Fornitore e Penali), Articolo 8 (Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali), Articolo 9 (Sciopero del personale), Articolo 10 (Responsabilità), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Clausola risolutiva espressa), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Divieto di cessione del Contratto), Articolo 20 (Tutela dei dati personali), Articolo 21 (Antimafia e condizione particolare di risoluzione), Articolo 22 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 24 (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001).

Roma, lì

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_